REGOLAMENTO (CEE) N. 1280/71 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1971

che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 [4], a prescindere dalle disposizioni di carattere generale, prevede in particolare la possibilità per l'organismo d'intervento di subordinare l'accettazione di un'offerta all'intervento alla stipulazione di un contratto di magazzinaggio tra quest'ultimo e il venditore nonché la possibilità d'autorizzare detto organismo ad acquistare zucchero offerto da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto ; che le modalità di applicazione in questo settore sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/69 [6] ; che il regolamento (CEE) n. 782/68 è stato modificato già varie volte e che si rendono necessarie nuove modifiche tenuto conto in particolare del cambiamento della qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 1061/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che fissa per la campagna saccarifera 1971/1972 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, le qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole nonché il coefficiente di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE [7] ; che pertanto è opportuno, segnatamente per motivi di chiarezza, rifondere in un nuovo regolamento le modalità di applicazione relative all'intervento mediante acquisti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 dispone in particolare, da un lato, che lo zucchero, per essere validamente offerto, deve trovarsi, all'atto dell'offerta, in un magazzino riconosciuto e, dall'altro lato, che può essere previsto che l'organismo d'intervento acquisti zucchero offerto da un commerciante specializzato e riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è ubicato il suo stabilimento ;

considerando che per definire le condizioni di concessione e di ritiro del riconoscimento dei magazzini occorre prendere in considerazione le necessità di buona conservazione e di facilità di ritiro dello zucchero nonché la situazione geografica ; che in casi particolari è tuttavia opportuno prevedere condizioni più elastiche ;

considerando che l'estensione del beneficio dell'intervento ai commercianti specializzati rende necessaria, per la concessione e la revoca del riconoscimento, la definizione di criteri obiettivi di valutazione di detta attività, particolarmente per quanto riguarda una partecipazione significativa al commercio dello zucchero ; che è opportuno lasciare ad ogni Stato membro la facoltà di imporre eventualmente condizioni supplementari e revocare il riconoscimento se le condizioni non sono soddisfatte ;

considerando che è necessario non accettare all'intervento zucchero le cui caratteristiche potrebbero costituire un ostacolo allo smercio ulteriore e comportare la degradazione del prodotto in corso di immagazzinamento ;

considerando che onde facilitare la gestione normale dell'intervento è necessario che l'offerta di zucchero si riferisca ad una partita e definire quest'ultima fissando in particolare un quantitativo minimo e massimo per partita ;

considerando che l'organismo d'intervento deve essere in grado di esaminare con cognizione di causa se l'offerta soddisfa le condizioni richieste ; che a tale scopo l'offerente deve comunicare allo stesso organismo d'intervento tutte le indicazioni necessarie ;

considerando che l'organismo d'intervento ha facoltà di subordinare l'accettazione dell'offerta alla stipulazione di un contratto di magazzinaggio con il venditore qualora detto organismo lo ritenga necessario ; che pertanto per motivi di uniformità è

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.
[3] GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
[4] GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
[5] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.
[6] GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 19.
[7] GU n. L 115 del 27. 5. 1971 pag. 17.

opportuno stabilire le disposizioni essenziali che devono figurare in un tale contratto, in particolare per quanto riguarda la durata di validità ;

considerando, da un lato, che i magazzini riconosciuti devono offrire le migliori condizioni per l'immagazzinamento dello zucchero e, dall'altro lato, che è generalmente ammesso che lo zucchero, qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere immagazzinato, senza rischio di degradazione della qualità, per un periodo di circa 12 mesi ; che è pertanto opportuno che in caso di contratto di magazzinaggio con il venditore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68, il venditore, a prescindere dal momento del trasferimento della proprietà, rimanga responsabile della qualità dello zucchero in causa per un periodo che non può eccedere 12 mesi ;

considerando che il regolamento n. 1009/67/CEE prevede all'articolo 9, paragrafo 8, che, nel quadro delle modalità di applicazione, vengono stabilite le tabelle delle maggiorazioni e delle riduzioni applicabili al prezzo d'intervento, tenendo conto della qualità dello zucchero offerto ; che è quindi necessario, per la determinazione di tali tabelle, stabilire una suddivisione degli zuccheri in funzione della loro qualità ; che tale suddivisione e le maggiorazioni e riduzioni risultantine possono essere determinate sulla base dei dati obiettivi generalmente accolti negli scambi commerciali ;

considerando che al fine di evitare ogni discriminazione nei confronti degli interessati e tenuto conto delle pratiche amministrative in vigore negli Stati membri è opportuno che le condizioni di pagamento e di ritiro delle merci, con o senza contratto di magazzinaggio, siano il più possibile uniformi, particolarmente per quanto riguarda i termini massimi entro i quali tali operazioni devono effettuarsi ;

considerando che può rendersi necessario che lo zucchero offerto all'intervento sia caricato in sacchi tenuto conto della sua ulteriore destinazione ; che all'organismo d'intervento deve pertanto esser accordata la facoltà d'esigere taluni condizionamenti generalmente utilizzati nel commercio, a condizione che ne sopporti le spese ; che è opportuno fissare forfettariamente le spese afferenti al condizionamento richiesto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento [1], si è limitato a considerare i soli aspetti tecnici relativi a detti metodi ; che inoltre tali metodi possono difficilmente assicurare risultati rigorosamente esatti e che bisogna dunque ammettere un margine d'errore ; che inoltre per comporre le controversie che potrebbero sorgere dal confronto di risultati d'analisi non concordanti tra di loro è necessario istaurare idonee procedure d'arbitrato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Riconoscimenti

Articolo 1

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 può essere accordato soltanto per un magazzino che :

a) soddisfi alle esigenze necessarie alla buona conservazione dello zucchero,

b) garantisca una capacità di svuotamento sufficiente per il ritiro dello zucchero,

c) sia ubicato in un luogo che offra le possibilità di trasporto necessarie al ritiro dello zucchero,
e

d) — sia ubicato nel luogo d'impianto di uno zuccherificio, ovvero

— sia ubicato in una zona di produzione di zucchero.

2. Il riconoscimento è accordato, a richiesta dell'interessato, per ogni magazzino che soddisfi, a giudizio dell'organismo d'intervento, alle condizioni di cui al paragrafo 1. Tuttavia la concessione del riconoscimento può essere limitata ai magazzini già utilizzati per il magazzinaggio dello zucchero.

In casi particolari, il riconoscimento può essere accordato ad un magazzino che non soddisfi alle condizioni di cui allo stesso paragrafo, lettera d). L'atto di riconoscimento deve indicare la capacità di magazzinaggio e di svuotamento presa in considerazione per la concessione del riconoscimento.

3. Il riconoscimento è revocato allorquando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), non sono più soddisfatte.

Il riconoscimento può essere revocato allorquando la capacità di svuotamento presa in considerazione per la concessione del ritiro non è stata messa a disposizione dell'organismo d'intervento.

[1] GU n. L 163 del 4. 7. 1969, pag. 1.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 447/68 è considerato commerciante specializzato nel settore dello zucchero colui :

a) per il quale una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista, per campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10.000 tonnellate di zucchero comunitario,

b) che non esercita l'attività di dettagliante di zucchero.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 447/68 è accordato dallo Stato membro interessato ad ogni richiedente che soddisfi o si suppone possa soddisfare, per la campagna saccarifera in causa, alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Il riconoscimento è valido solo per una determinata campagna saccarifera. Esso è riconfermato per la campagna saccarifera successiva se l'interessato può essere considerato, per la campagna in causa, come commerciante specializzato. All'interessato è data comunicazione di tale riconferma. Il riconoscimento è revocato allorquando l'interessato non è più in grado di soddisfare alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro può imporre altre condizioni per la concessione del riconoscimento.

Il riconoscimento può essere revocato allorquando tali condizioni non sono soddisfatte.

TITOLO II

Offerta

Articolo 3

Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri :

1. essere zuccheri in cristalli ;

2. qualora si tratti di zucchero bianco, essere di qualità sana, leale e mercantile, con un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 % e facilmente scorrevoli ;

3. qualora si tratti di zucchero greggio, essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 [1], non inferiore all'89 %.

Inoltre qualora si tratti :

a) di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30 ;

b) di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere :

— un valore pH non inferiore a 7,9 ;

— un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 % ;

— una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione ;

— un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97 ;

ovvero

— un tenore di umidità non eccedente l'1,4 % quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

Articolo 4

1. Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita.

2. Ai sensi del presente regolamento per partita s'intende un quantitativo di zucchero di almeno 300 tonnellate e di non più di 1000 tonnellate della stessa qualità, avente lo stesso modo di presentazione e ubicato nel medesimo luogo di magazzinaggio.

Articolo 5

1. L'offerta indirizzata all'organismo d'intervento deve indicare :

a) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente,

b) il magazzino in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta,

c) la capacità di svuotamento che viene garantita per il ritiro dello zucchero offerto,

d) la quantità netta di zucchero offerto,

e) la natura e la qualità dello zucchero offerto,

f) il modo di presentazione dello zucchero,

g) se l'offerente è disposto a stipulare un contratto di magazzinaggio per lo zucchero offerto.

2. L'organismo d'intervento può esigere altre indicazioni.

Articolo 6

1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione. Tutta-

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

via durante detto periodo tale offerta può essere ritirata previo accordo dell'organismo d'intervento.

2. L'organismo d'intervento esamina l'offerta. Esso l'accetta al più tardi alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, indicando l'eventuale stipulazione di un contratto di magazzinaggio.

Tuttavia l'organismo d'intervento rigetta l'offerta :

— se dall'esame risulti provato che una delle condizioni richieste non è stata soddisfatta

ovvero

— se l'offerente non si sia dichiarato disposto a stipulare un contratto di magazzinaggio e se l'organismo giudica invece necessaria la sua stipulazione.

Ai sensi del presente regolamento, per contratto di magazzinaggio si intende il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68.

3. Nel contratto di acquisto si deve precisare il modo di presentazione dello zucchero acquistato. Inoltre detto contratto può, se del caso, riservare all'organismo d'intervento la facoltà di esigere per il ritiro uno o più dei modi di condizionamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Il contratto di acquisto può essere risolto solo prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo.

TITOLO III

Contratto di magazzinaggio

Articolo 7

1. Il contratto di magazzinaggio regola in particolare :

a) il periodo per il quale il contratto è stipulato ;

b) il diritto per l'organismo d'intervento di risolvere il contratto con un preavviso di 10 giorni decorrente da una decade ;

c) l'importo delle spese di magazzinaggio a carico dell'organismo d'intervento ;

d) l'obbligo per il venditore di caricare lo zucchero a sue spese su un mezzo di trasporto indicato dall'organismo d'intervento.

2. La durata di validità del contratto di magazzinaggio non può superare :

a) per le offerte accettate dal 1° ottobre al 30 giugno successivo :

il periodo decorrente dall'accettazione dell'offerta sino al 30 settembre successivo ;

b) per le offerte accettate dal 1° luglio al 30 settembre successivo :

il periodo decorrente dall'accettazione dell'offerta sino alla fine del quarto mese seguente quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata.

Le parti contraenti possono tuttavia convenire una durata di validità più lunga.

3. In deroga al paragrafo 2 viene sostituita per :

a) tutte le regioni d'Italia e per il dipartimento francese della Riunione :

— la data del 1° ottobre con quella del 1° luglio,

— la data del 30 giugno con quella del 31 marzo,

— la data del 30 settembre con quella del 30 giugno,

— la data del 1° luglio con quella del 1° aprile ;

b) i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica :

— la data del 1° ottobre con quella del 1° gennaio,

— la data del 30 giugno con quella del 30 settembre,

— la data del 30 settembre con quella del 31 dicembre,

— la data del 1° luglio con quella del 1° ottobre.

4. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale è effettuato il pagamento provvisorio dello zucchero sino alla scadenza del contratto di magazzinaggio.

L'importo delle spese di magazzinaggio è fissato forfettariamente in 0,017 unità di conto per 100 chilogrammi e per decade. Tuttavia l'organismo d'intervento può discostarsi, in più o in meno, da tale importo di una percentuale massima del 35 %.

5. Ai sensi del presente articolo, per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi decorrenti dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

Articolo 8

1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo contemporaneamente col pagamento provvisorio dello zucchero.

2. Il venditore risponde della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 sino all'avvenuto ritiro.

Articolo 9

Il venditore è tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero in causa di cui viene constatata, nel corso del contratto di magazzinaggio, la non rispondenza della qualità alle condizioni minime di cui all'articolo 3, con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni.

TITOLO IV

Prezzo di acquisto

Articolo 10

1. Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie.

2. Lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero della categoria 2.

3. Gli zuccheri della categoria 1 sono di qualità superiore alla qualità tipo, quelli delle categorie 3 e 4 sono di qualità inferiore alla qualità tipo.

Articolo 11

1. Gli zuccheri della categoria 1 presentano le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli ;

b) umidità massima : 0,06 % ;

c) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 % ;

d) inoltre gli zuccheri della categoria 1 presentano caratteristiche tali che il numero dei punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera 8 in totale, né
 — 6 per il contenuto in ceneri,
 — 4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato « metodo Brunswick »,
 — 3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato « metodo Icumsa ».

2. Si ha un punto :

a) per ogni 0,0018 % di contenuto in ceneri accertato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix,

b) per ogni 0,5 unità di colore tipo, accertato secondo il metodo Brunswick,

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, accertata secondo il metodo Icumsa.

3. Gli zuccheri della categoria 3 presentano le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli ;

b) polarizzazione minima 99,7° S ;

c) umidità massima : 0,06 % ;

d) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 % ;

e) tipo di colore : massimo n. 6, accertato con il metodo Brunswick.

4. La categoria 4 comprende gli zuccheri che non sono compresi nelle categorie da 1 a 3.

Articolo 12

Nelle campagne saccarifere 1971/1972 e 1972/1973 lo zucchero, oggetto di un contratto di magazzinaggio e ubicato in un magazzino di cui il venditore non ne ha la responsabilità, può essere ancora classificato dall'organismo d'intervento, all'atto del ritiro, nelle categorie da 1 a 4, secondo il caso, allorquando l'umidità è superiore allo 0,06 % pur senza superare lo 0,08 %.

Articolo 13

Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata :

1. una maggiorazione di 0,60 unità di conto, quando tale zucchero appartiene alla categoria 1,

2. una riduzione di 0,50 unità di conto, quando tale zucchero appartiene alla categoria 3,

3. una riduzione di 0,90 unità di conto, quando tale zucchero appartiene alla categoria 4.

Articolo 14

1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero greggio è applicata :

a) una maggiorazione, quando il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92 %,

b) una riduzione, quando il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92 %.

2. L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in unità di conto per 100 chilogrammi, è pari alla differenza tra il rendimento dello zucchero greggio considerato e 92 %, moltiplicata per 0,02 per ogni 0,1 %.

3. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

Articolo 15

1. Se non viene stipulato un contratto di magazzinaggio il pagamento dello zucchero acquistato ha luogo nel termine di otto settimane dalla presentazione dell'offerta.

Tuttavia se le parti contraenti, alla scadenza di tale termine, non sono a conoscenza dei risultati definitivi delle analisi effettuate sui campioni di cui all'articolo 18, si provvede immediatamente al pagamento provvisorio di un importo pari al 95 % del valore stabilito, sulla scorta del quantitativo di zucchero ritirato e del prezzo di acquisto aumentato, se del caso, delle spese di condizionamento.

2. Se viene stipulato un contratto di magazzinaggio, l'organismo d'intervento, nel termine di otto settimane dalla presentazione dell'offerta, provvede al pagamento provvisorio di un importo stabilito sulla scorta delle indicazioni che figurano nell'offerta stessa e del prezzo di acquisto aumentato, se del caso, delle spese di condizionamento.

Il pagamento è subordinato alla costituzione, da parte del venditore, di una cauzione pari al 5 % dell'importo in causa, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta.

3. L'organismo d'intervento provvede al pagamento del saldo non appena conosciuti i risultati definitivi inerenti alla verifica del peso e quelli delle analisi sui campioni.

Allorquando i risultati inerenti alla verifica del peso e quelli definitivi delle analisi dei campioni si discostano dalle indicazioni che figurano nell'offerta, ne è tenuto conto per il pagamento del saldo in conformità particolarmente agli articoli 13 e 14.

4. A prescindere dai casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 viene svincolata solo nella misura in cui :

a) i risultati definitivi inerenti alla verifica del peso e quelli relativi alle analisi non comportano una riduzione del prezzo per il quantitativo totale dello zucchero acquistato,

b) il venditore rimborsa, nel termine di tre settimane della ricezione dell'avviso di pagamento, l'importo eventualmente ricevuto indebitamente all'atto del pagamento provvisorio di cui al paragrafo 2.

La cauzione è svincolata immediatamente.

TITOLO V

Ritiro

Articolo 16

1. Salvo diverso accordo tra l'organismo d'intervento e il venditore, lo zucchero rimane, sino ad avvenuto ritiro, nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta.

2. Il ritiro è effettuato in presenza del venditore o di un suo rappresentante.

3. All'atto del ritiro dello zucchero dal magazzino, lo zucchero acquistato è caricato dal venditore su un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento.

4. Se lo zucchero acquistato non forma oggetto di un contratto di magazzinaggio, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo nel termine massimo di sette settimane dalla presentazione dell'offerta.

5. Se lo zucchero acquistato forma oggetto di un contratto di magazzinaggio, il ritiro dello zucchero ha luogo al più tardi il giorno della scadenza di tale contratto.

Tuttavia, l'organismo d'intervento, d'accordo con l'immagazzinatore, può prevedere che il ritiro abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

In tal caso l'organismo d'intervento :

— incarica gli esperti di cui all'articolo 18, di procedere a sue spese prima della scadenza del contratto di magazzinaggio, al prelievo dei campioni di cui allo stesso articolo, nonché alla verifica del peso,

— provvede al pagamento del saldo in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3,

— può riconoscere, su richiesta del venditore, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato è soddisfatto con il pagamento delle relative spese. Tali spese sono stabilite sulla base delle tariffe in vigore alla scadenza del contratto di magazzinaggio.

Articolo 17

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 2 a 4, lo zucchero acquistato è consegnato dal venditore alla rinfusa.

2. L'organismo d'intervento può esigere che la consegna dello zucchero acquistato venga effettuata in uno o più dei modi seguenti di condizionamento :

a) sacchi di juta nuovi di peso minimo di 700 grammi con un contenuto in peso netto di 100 chilogrammi ;

b) sacchi con contenuto in peso netto di 50 chilogrammi :

aa) sacchi di juta nuovi con un peso minimo di 450 grammi con rivestimento interno in polietilene di almeno 0,04 mm di spessore ;

bb) sacchi formati da 4 sacchi carta «Kraft », con un peso di almeno 70 grammi per m² per ogni sacco con rivestimento intermedio in polietilene di almeno 0,04 mm di spessore ;

cc) sacchi formati da 5 sacchi carta « Kraft » anche bitumata,

— di peso di almeno 65 grammi per m² per ogni sacco e

— di peso totale di almeno 335 grammi per m² per l'insieme dei 5 sacchi.

3. L'organismo d'intervento, se esige uno o più dei modi di condizionamento, di cui al paragrafo 2, prende in carico le spese afferenti a tale modo o a tali modi di condizionamento. Inoltre, l'organismo d'intervento è tenuto ad informare in tempo utile il venditore, prima del ritiro, del modo o dei modi di condizionamento richiesti.

Tali spese, per 100 chilogrammi, sono fissate forfettariamente in :

a) 0,60 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettera a) ;

b) 0,80 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettere b) e aa) ;

c) 0,43 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettere b) e bb) ;

d) 0,40 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettere b) e cc).

4. L'organismo d'intervento può acconsentire a che lo zucchero sia consegnato in un condizionamento diverso da quelli previsti dal paragrafo 2. In tal caso esso non assume a proprio carico le spese afferenti al detto condizionamento.

Articolo 18

1. All'atto del ritiro gli esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni, per analisi. Un campione è destinato ad ognuno dei contraenti. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità.

Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato.

2. In caso di controversie tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato, si applicano le seguenti regole :

a) se lo scarto constatato fra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente è :

— per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto, per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d),

— ovvero per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempreché si tratti di caratteristiche determinate mediante punti,

la media aritmetica dei due risultati è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, viene effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui al paragrafo 1. In tal caso si procede alla media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della costatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della costatazione della categoria dello zucchero.

b) quando lo scarto costatato è superiore allo scarto indicato alla lettera a), primo comma, primo trattino, o, secondo il caso, secondo trattino, un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui alla lettera a), secondo comma.

c) per le controversie vertenti sul limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, sulla polarizzazione, sull'umidità o sul contenuto di zucchero invertito, si applica la stessa procedura di cui alle lettere a) e b).

Tuttavia gli scarti di cui alla lettera a) sono sostituiti da :

— 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3,

— 0,2°S per la polarizzazione,

— 0,02 % per l'umidità,

— 0,01 % per il contenuto di zucchero invertito.

3. Le spese afferenti all'analisi d'arbitrato :

a) di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente ;

b) di cui al paragrafo 2, lettera b), sono a carico, in parti uguali, dell'organismo d'intervento e del venditore.

Articolo 19

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 5, all'atto del ritiro la verifica del peso dello zucchero venduto viene effettuata dagli esperti di cui all'articolo 18.

2. Le spese afferenti alla verifica del peso sono a carico del venditore.

Articolo 20

1. Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie onde permettere agli esperti di cui all'articolo 18 di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

2. Le spese afferenti agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo d'intervento.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 782/68 è obrogato.

Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni relative alle offerte di zucchero all'intervento accettate nel corso della durata di validità di detto regolamento.

2. Sono sostituiti :

a) all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1265/69 i termini « regolamento (CEE) n. 782/68 » dai termini « regolamento (CEE) n. 1280/71 » ;

b) all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1987/69 i termini « all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 782/68 » dai termini « all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71 » ;

c) all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento di cui alla lettera b) i termini « dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 782/68 » dai termini « dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71 ».

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI